Registrato presso
l'Agenzia delle Entrate –
Ufficio di Patti, il
08.10.2013, Serie 3, n. 961

Associazione Officina delle Idee

Via Teatro n. 2 – 98066 Patti (ME)

C.F. 94009120836 – P. IVA 02810490835

Verbale di Assemblea straordinaria per l'adozione del nuovo Statuto sociale

L'anno duemilatredici, il giorno 05 del mese di ottobre, alle ore 10.30, si è riunita, presso la sede sociale in Patti, via Teatro n.2, a seguito avviso di convocazione ritualmente spedito a tutti gli associati, l'Assemblea straordinaria dell'Associazione "Officina delle Idee".

A norma dell'art. 14, secondo comma, del vigente Statuto sociale, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, prof. Salvatore Sidoti, il quale constata e fa dare atto che sono presenti, in proprio e per delega, gli associati: Amata Antonino, Bellerone Cristina, Ceraolo Maria Grazia, Cicero Vito, Di Carlo Armando, Di Pasquale Silvia, Giorgio Christian, Martino Valentina, Pelleriti Basilio, Ruvolo Salvatore, Sidoti Milena, Virgilio Giuseppe, Virgilio Matteo.

Ai sensi del vigente Statuto, svolge le funzioni di segretario il Segretario Generale, rag. Armando Di Carlo.

Il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, che qui di seguito si trascrivono:

1. Modifiche statutarie con adozione del nuovo Statuto sociale;
2. Varie ed eventuali.

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra le ragioni che hanno portato il Consiglio Direttivo a chiedere all'Assemblea di adottare un nuovo Statuto sociale. In particolare, il Presidente segnala che le principali motivazioni attengono ad una più puntuale definizione degli scopi e delle finalità dell'Associazione, oltreché ad una modifica della denominazione sociale, dei compiti e delle funzioni dei singoli organi, ad uno snellimento della struttura associativa, anche attraverso la riduzione degli organi sociali ritenuti superflui, al fine di rendere l'azione dell'Associazione più efficace ed efficiente.

Numerosi associati prendono la parola per condividere le riflessioni del presidente e per esprimere il proprio parere favorevole alla proposta di adozione del nuovo Statuto sociale.

Si passa quindi a dare lettura della bozza di statuto elaborato dal Consiglio Direttivo.

Dopo ampia ed approfondita discussione, l'Assemblea all'unanimità delibera:

- di approvare il nuovo Statuto dell'Associazione, così come proposto dal Consiglio Direttivo, che di seguito si trascrive e che fa parte integrante e sostanziale del presente verbale;
- di dare mandato al Presidente per il compimento di tutti i necessari ed opportuni atti giuridici connessi, strumentali o conseguenti all'approvazione del "nuovo" Statuto sociale, autorizzandolo, fin d'ora, a prelevare delle casse sociali le somme occorrenti per la registrazione del presente atto e per le eventuali procedure e/o comunicazioni e/o variazioni che si rendano anche solo utili;
- di attribuire la qualifica di associati benemeriti a tutti gli associati ordinari iscritti alla data odierna ed in regola con il pagamento delle quote sociali alla data del 29 ottobre 2013;
- di dare mandato al Presidente ed al Segretario a sottoscrivere il presente atto ivi compresa la parte in cui è stato trascritto il nuovo Statuto sociale.

Statuto di Officina delle Idee
associazione di promozione sociale

Premessa

L'Associazione Officina delle Idee è stata costituita, a Patti (ME), il 29 ottobre 2004, per volontà di 10 associati fondatori, con il fine di promuovere e svolgere attività di promozione sociale e di diffondere i valori ed i principi della Costituzione Italiana, della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e dell'Unione Europea.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Costituzione e Denominazione sociale

1. A norma degli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana e nel rispetto delle disposizioni previste dal Codice civile, dalla legge 7 dicembre 2000 n.383, è costituita una associazione di promozione sociale sotto la denominazione "Officina delle Idee - associazione di promozione sociale", che potrà abbreviarsi in "Associazione Officina delle Idee" o "A.P.S. Officina delle Idee".
2. La denominazione sociale può essere integrata con altre espressioni con delibera del Consiglio Direttivo.
3. L'Associazione Officina delle Idee è apartitica, senza fini di lucro e con durata illimitata nel tempo.

Articolo 2 – Efficacia e validità dello Statuto

1. Lo Statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.
2. Lo Statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.
3. Per tutto quello che non è espressamente stabilito nel presente statuto si applicano le disposizioni contenute nel Codice civile e nelle leggi vigenti in materia, fatta salva la facoltà dell'Assemblea ordinaria di disciplinare, con regolamento interno, le materie non contemplate dal presente Statuto, nonché gli ulteriori aspetti relativi al funzionamento degli Organi Sociali, all'organizzazione ed alla attività dell'Associazione.

TITOLO II - FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 3 – Fine e scopi

1. L'Associazione Officina delle Idee ha il fine di promuovere e di svolgere attività di promozione sociale (culturali, ricreative, sportive dilettantistiche, motorio sportive, turistiche, assistenziali, ambientalistiche, educative, di prevenzione sanitaria), a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

2. Fra gli altri, l'Associazione persegue i seguenti scopi:
   a) attuazione dei principi della pace, del pluralismo delle culture e della solidarietà fra i popoli;
   b) sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni;

c) favorire l'esercizio del diritto all'istruzione, alla cultura, alla formazione, alla salute, alla tutela sociale nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali;
d) promozione, tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale e naturale nonché delle tradizioni locali;
e) diffusione della pratica sportiva tesa al miglioramento degli stili di vita, della condizione fisica e psichica nonché delle relazioni sociali;
f) promuovere e favorire la diffusione, la conoscenza e la pratica dell'attività sportiva in genere con particolare finalità ed interesse negli sport giovanili, calcio, pallacanestro, pallavolo, tennis, tennistavolo, ginnastica a corpo libero, fitness, body building, attività ludico-motorie in genere e discipline ad esse collegate;
g) promozione, tutela e valorizzazione dell'identità e del patrimonio materiale ed immateriale della Regione Siciliana;
h) ricerca e promozione culturale, etica e spirituale;
i) tutela dei diritti civili;
j) valorizzazione della produzione artistica e letteraria del territorio;
k) promozione di momenti di scambio socio-culturale, anche di carattere intergenerazionale ed interetnico;
l) dare impulso e attivare esperienze di autorganizzazione sociale delle famiglie;
m) promuovere e gestire esperienze di sostegno e valorizzazione della famiglia;
n) favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e nell'attività di cura familiare anche attraverso le madri di giorno e le banche del tempo;
o) rimozione degli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità;
p) sviluppo del turismo sociale e alla promozione turistica di interesse locale;
q) tutela dei diritti dei consumatori ed utenti;
r) interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari;
s) conseguimento di altri scopi di promozione sociale.

3. Con particolare riferimento al mondo giovanile l'Associazione persegue le seguenti finalità:
a) proporre i valori originali quali la pace, la solidarietà, la lealtà, la corretta comunicazione interpersonale per rendere i giovani capaci di autodeterminare la propria esistenza secondo le capacità di ciascuno;
b) coinvolgere i giovani nella diffusione dei principi e dei valori della Costituzione Italiana, della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione dei Diritti dell'uomo e dell'Unione Europea;
c) creare fra i giovani una mentalità sociale per la soluzione delle problematiche nazionali ed internazionali considerando come valore assoluto la vita umana nelle sue diverse espressioni;
d) valorizzare, promuovere e sostenere la creatività e i talenti dei giovani, anche attraverso la realizzazione di sportelli informativa e di consulenza, laboratori, centri d'incontro e gruppi sportivi;
e) valorizzare le capacità creative e innovative dei giovani, promuovendo la trasmissione del patrimonio sociale, storico, ambientale, e la diffusione della cultura del lavoro e dell'impresa sociale, tradizionale e/o artigianale, anche attraverso forme innovative volte a diffondere saperi e competenze tra le nuove generazioni e sviluppando il loro senso di appartenenza al territorio;
f) promuovere la cultura della legalità tra i giovani anche attraverso la crescita della cultura sportiva e il contrasto a discriminazione e violenza.

Articolo 4 – Attività

1. Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione svolgerà le seguenti attività:
   - **Attività culturali**: eventi, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti, concerti, tavole rotonde, congressi, mostre, inchieste, organizzazione e gestione di fiere.
   - **Attività sportive dilettantistiche**: promozione di attività sportive e creazioni di gruppi sportivi nei settori più congeniali all'Associazione. Indire, promuovere e partecipare a manifestazioni, gare e campionati; istituire corsi interni di formazione e di addestramento; svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica dello sport. Acquisire, costruire e gestire impianti, a qualsiasi titolo, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere; indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi; provvedere all'assistenza continua dei propri associati, sia attraverso l'impiego d'istruttori e personale qualificato a disposizione per allenamenti e assistenza varia, sia attraverso la possibilità di far acquisire agli associati abbigliamento sportivo e altri beni e attrezzature per l'esercizio della pratica sportiva.
   - **Attività ricreative**: teatro e trattenimenti musicali sia da parte degli associati che di compagnie e complessi esterni; trattenimenti per anziani, per bambini, ricreativi in genere, pranzi e cene sociali, proiezioni di film e documentari, promuovere viaggi e soggiorni turistici per gli associati.
   - **Attività di formazione**: istituzione di gruppi di studio e di ricerca, corsi di preparazione e corsi di perfezionamento, promuovere lo scambio con altre associazioni aventi finalità analoghe, in Italia e all'estero.
   - **Attività editoriale:** pubblicare in forma cartacea o digitale riviste o altro tipo di contenuti che possano essere diffusi anche via web ed essere venduti in occasione di feste e celebrazioni, insieme ad altri beni realizzati dagli stessi associati e/o da terzi;
3. Tutte le attività non conformi alle finalità sociali sono espressamente vietate.

Articolo 5 - Ambito di attuazione delle finalità e sede

1. L'Associazione Officina delle Idee opera all'interno del territorio della Regione Siciliana.
2. Essa intende operare anche nell'ambito del territorio nazionale e dell'Unione Europea.
3. L'Associazione pone la propria sede legale all'interno del territorio della Città di Patti.
4. Il Consiglio Direttivo, con propria delibera, potrà sempre variare o trasferire la sede dell'Associazione nell'ambito del territorio comunale.
5. I trasferimenti di sede legale all'interno del territorio comunale non costituiscono modifiche statutarie.
6. Il Consiglio Direttivo potrà istituire sedi secondarie, delegazioni, uffici e rappresentanze in ogni località in Italia, all'interno dell'Unione Europea ed all'estero.

TITOLO III – GLI ASSOCIATI

Articolo 6 - Ammissione

1. Possono essere ammessi a partecipare all'Associazione Officina delle Idee tutti coloro che:
   - accettano gli articoli dello statuto e degli eventuali regolamenti interni e si impegni ad osservarli lealmente;

- condividano le finalità e gli scopi dell'Associazione;
- non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi;
- si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il raggiungimento dello scopo prefissato.

2. Potranno esserne membri, anche, associazioni e circoli aventi scopi non in contrasto con quelli dell'Associazione stessa; potranno, infine, esserne membri enti pubblici e privati aventi finalità e scopi sociali e umanitari.
3. L'ammissione all'Associazione è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio Direttivo.
4. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli associati al rispetto delle decisioni prese dai suoi Organi, secondo le competenze statutarie e/o regolamentari.
5. Gli associati sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 15 giorni dall'iscrizione nel libro soci.
6. L'ammontare della quota annuale e dei contributi straordinari viene stabilita dal Consiglio Direttivo.
7. Per coloro che fanno richiesta di iscrizione a partire dall'ultimo trimestre dell'esercizio sociale la quota associativa versata è considerata valida anche per l'esercizio successivo.
8. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili anche per causa di morte e non sono rivalutabili.
9. L'Associazione svolge la propria attività grazie alla collaborazione o prestazione di lavoro volontaria e gratuita degli associati. Tuttavia, l'Associazione ha la possibilità di ricorrere, solo in parte, a prestazioni di lavoro dipendente o autonomo, a consulenze o prestazioni professionali, anche di natura occasionale, da parte di associati o di terzi.

Articolo 7 – Categorie di Associati

1. Tre sono le categorie di associati:

– **Associati fondatori**: sono coloro che hanno costituito l'Associazione, la loro qualità di associati ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale;
– **Associati benemeriti**: quelli che per la loro personalità, per la loro frequenza all'Associazione o svolto attività a favore dell'Associazione stessa ne hanno sostenuto l'attività e la sua valorizzazione.
– **Associati ordinari**: sono coloro che hanno chiesto ed ottenuto la qualifica di associato dal Consiglio Direttivo.

2. Il numero degli associati ordinari è illimitato.
3. Il Consiglio Direttivo può prevedere l'istituzione di ulteriori categorie di associati, quali sostenitori, finanziatori, junior, che si distinguono in base all'ammontare della quota associativa versata.
4. È, in ogni caso, esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
5. Tutte le categorie di associati, comunque, godono all'interno dell'associazione degli stessi diritti e doveri. Gli obblighi e i diritti degli associati, di qualsiasi categoria, non possono essere ceduti o trasferiti per nessun titolo o motivo.

Articolo 8 - Diritti degli associati

1. Tutti gli associati hanno diritto di informazione, di controllo e di accesso alle delibere assembleari, ai bilanci e ai rendiconti, ai registri dell'Associazione, traendone, eventualmente, copia a proprie spese.
2. Tutti gli associati maggiorenni, purché in regola con il pagamento delle quote sociali, hanno diritto:
    a. di voto;
    b. di eleggere gli organi sociali;
    c. di essere eletti negli stessi organi sociali.

3. Gli associati hanno il diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 9 - I doveri degli associati

1. Tutti gli associati hanno il dovere di partecipare attivamente alla vita dell'Associazione e di contribuire al conseguimento delle finalità dell'Associazione, di osservarne lealmente lo Statuto.
2. Gli associati svolgeranno la propria attività nell'Associazione in modo personale, volontario, libero e gratuito senza fini di lucro.
3. Il comportamento dell'associato sia nei confronti degli altri aderenti sia all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà sociale ed essere attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nel presente statuto e delle linee programmatiche dell'Associazione.

Articolo 10 - Recesso/decadenza/esclusione/decesso degli associati

1. Gli associati cessano di appartenere all'associazione:
   a. per recesso da comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo;
   b. per decadenza cioè per la violazione dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione e per la commissione di atti in violazione a norme di legge o di statuto. Gli associati sono, altresì, dichiarati decaduti, se entro due mesi dall'inizio dell'anno sociale non rinnovano l'iscrizione o nel caso in cui senza giustificato motivo si rendano in qualche modo morosi nei confronti dell'Associazione.
   c. per delibera di esclusione da parte degli organi competenti quando l'associato:
      - non osservi le disposizioni dello statuto e/o dei regolamenti e/o le decisioni adottate dagli organi sociali;
      - non adempia senza giustificato motivo agli impegni assunti a qualunque titolo verso l'Associazione;
      - danneggi in qualunque modo con il suo operato l'Associazione;
   d. per decesso;
2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo previa contestazione dei fatti sopra riportati.
3. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.
4. L'esclusione dell'associato è deliberata dal Consiglio Direttivo e deve essere comunicata a mezzo lettera, fax o email allo stesso associato, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'Assemblea degli associati nella prima riunione utile.
5. In nessun caso gli associati receduti, decaduti, e/o esclusi possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO IV - GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 11 – Indicazione degli Organi

1. Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea degli associati, il Consiglio Direttivo, il Presidente, l'Organo di Controllo (se costituito).
2. Le cariche sociali sono assunte e svolte senza aver diritto ad alcuna retribuzione e pertanto sono a totale titolo gratuito.

3. In deroga alle disposizioni di cui al comma precedente, nel caso in cui i membri dell'Organo di Controllo siano scelti fra i non associati, in virtù di particolari requisiti professionali dagli stessi posseduti, l'Assemblea potrà stabilire un compenso per i membri effettivi.

Capo I - Assemblea degli associati

Articolo 12 – L'Assemblea

1. L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita dagli associati fondatori, benemeriti, ordinari e dalle altre categorie, eventualmente, istituite dal Consiglio Direttivo.
2. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. È straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dell'Atto costitutivo e/o del presente Statuto o lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
3. Hanno diritto di partecipare alle assemblee (ordinarie e straordinarie) tutti gli associati iscritti, purché in regola con il pagamento delle quote sociali.
4. Gli associati minorenni non esercitano il diritto di voto, ma possono esprimere il proprio parere. Essi non concorrono ai fini del computo dei presenti per il numero legale.
5. La presenza alle riunioni dell'Assemblea degli associati può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, salvo preventiva richiesta al Presidente dell'Associazione.
6. L'Assemblea può essere convocata dal Presidente, oltreché nella sede sociale, in tutto il territorio dell'Unione Europea.
7. L'Assemblea (ordinaria e straordinaria) è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione, il quale dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
8. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le assemblee sono presiedute dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano per età del Consiglio Direttivo, in subordine, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.
9. Gli avvisi di convocazione devono riportare i seguenti elementi:
    a. il giorno, il luogo e l'ora dell'Assemblea;
    b. l'elenco degli argomenti da discutere.
10. Il Presidente deve constatare a regolarità delle deleghe ed il diritto di partecipare all'Assemblea.
11. Le discussioni e le decisioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato.
12. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.
13. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito libro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione.
14. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, copia.

Articolo 13 - L'Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando interviene la maggioranza assoluta degli associati in regola con il pagamento delle quote sociali.
2. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.
3. L'Assemblea ordinaria è convocata:
    a. quando il Presidente dell'Associazione lo ritenga opportuno;

b. quando la richiede il Consiglio Direttivo o almeno un quinto di tutti gli associati o un terzo degli associati fondatori o benemeriti, in tal caso l'Assemblea si riunisce entro 30 giorni;
c. entro il 30 aprile di ciascun anno per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.

4. L'Assemblea ordinaria è convocata, con almeno tre giorni di preavviso, mediante comunicazione scritta (lettera, fax, e-mail, sms o altro mezzo idoneo) da inviare agli associati e/o pubblicata sul sito web dell'Associazione.
5. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
   a. eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;
   b. eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
   c. stabilire gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione;
   d. proporre iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
   e. approvare il regolamento interno e le eventuali modifiche dello stesso;
   f. approvare il rendiconto economico-finanziario predisposto dal Consiglio Direttivo;
   g. ratificare le esclusioni degli associati deliberate dal Consiglio Direttivo;
   h. approvare il programma (annuale, infrannuale o per singola attività) dell'Associazione, predisposto dal Consiglio Direttivo;
   i. decide su eventuali controversie relative ai regolamenti e sulla loro compatibilità con i principi ispiratori dello statuto;
   j. esamina i ricorsi presentati dagli associati avverso le decisioni di esclusione adottate dal Consiglio direttivo;
   k. pronunciarsi su ogni argomento venga sottoposto alla sua attenzione;
   l. deliberare su tutto quant'altro ad essa demandato per legge, statuto o regolamento.
6. L'Assemblea può sempre impartire direttive agli altri organi dell'Associazione e avocare a sé atti rientranti nelle competenze del Consiglio Direttivo e del Presidente.
7. Le decisioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea ritenga opportuno pronunciarsi con scrutinio segreto o quando lo richiedano almeno 5 associati fondatori o 5 associati benemeriti.
8. Ogni associato ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare deleghe in sostituzione di due associati.
9. Le decisioni dell'Assemblea ordinaria possono essere assunte, anche, mediante consultazione scritta (lettera, fax, e-mail o altro mezzo idoneo) o consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dagli associati devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Articolo 14 - L'Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea in seduta straordinaria:
   a. delibera le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, ivi compreso il trasferimento della sede legale fuori dal territorio della Città di Patti, con la presenza della maggioranza assoluta degli associati in regola con il pagamento delle quote sociali, sia in prima sia in seconda convocazione, e con decisione deliberata con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti;
   b. decide in ordine allo scioglimento dell'Associazione, alla nomina uno o più liquidatori e alla devoluzione del patrimonio sociale residuo secondo quanto stabilito dal successivo art. 24.

2. L'Assemblea straordinaria è convocata, con almeno cinque giorni di preavviso, mediante comunicazione scritta (lettera, fax, e-mail o altro mezzo idoneo) da inviare agli associati.
3. L'Assemblea straordinaria deve essere convocata:
    a. quando il Presidente lo ritenga opportuno;
    b. quando la richiede il Consiglio Direttivo o almeno 1/3 di tutti gli associati o ½ dei fondatori o benemeriti.

Capo II – Il Consiglio Direttivo

Articolo 15 – Composizione

1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell'Associazione che lo presiede e da un numero compreso tra tre e undici consiglieri e rimarrà in carica da 1 a 5 anni, secondo quanto stabilito dall'Assemblea ordinaria ad ogni rinnovo.
2. I consiglieri sono scelti dall'Assemblea ordinaria fra gli associati maggiorenni e sono rieleggibili.
3. Il Consiglio Direttivo elegge, fra i suoi membri, uno o più Vicepresidenti, il Segretario, il Tesoriere.
4. Si ritengono automaticamente decaduti i consiglieri che, fatte salve giustificate cause di forza maggiore, non partecipano a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo.
5. In caso di impedimento permanete o di dimissioni o di revoca o di decadenza dei membri del Consiglio Direttivo, questi saranno sostituiti dall'Assemblea ordinaria, che in tale ipotesi potrà anche variare il numero dei consiglieri.
6. I consiglieri eletti ai sensi del comma precedente scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.
7. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre dar luogo alla sua rielezione.

Articolo 16 – Poteri e funzioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, eccetto per le materie riservate alla decisione dell'Assemblea.
2. Il Consiglio Direttivo, fra gli altri, svolge i seguenti compiti:
    a. accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
    b. fissa la quota associativa annuale e gli eventuali contributi straordinari da richiedere agli associati;
    c. nomina e revoca uno o più Vice-presidenti, il Segretario ed il Tesoriere;
    d. nomina e revoca i membri della Segreteria e della Tesoreria dell'Associazione;
    e. redige e presenta all'Assemblea il rendiconto economico-finanziario annuale e gli eventuali bilanci;
    f. esclude gli associati salva successiva ratifica dell'Assemblea;
    g. assume il personale;
    h. determina e richiede contributi per iniziative ricadenti nell'oggetto sociale;
    i. fissa le norme per il funzionamento dell'Associazione;
    j. redige il programma di lavoro (annuale, infrannuale o per singola attività) e lo sottopone all'approvazione dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone le spese;
    k. nomina i membri di Commissioni, gruppi di lavoro e/o i responsabili di iniziative e progetti;
    l. svolge, su indicazioni dell'Assemblea, le altre attività esecutive relative all'Associazione.

Articolo 17 – Organi delegati del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti o ad uno o più membri.
2. Il Consiglio Direttivo determina il contenuto della delega, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.
3. Il Consiglio Direttivo può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.
4. Gli organi delegati non sono investiti della rappresentanza dell'Associazione, salvo che non sia espressamente concessa dal Presidente dell'Associazione dietro parere favorevole del Consiglio.
5. Gli organi delegati riferiscono al Consiglio Direttivo e all'Organo di Controllo, se costituito, ogni sei mesi sul generale andamento dell'attività associativa, sulla sua gestione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per loro dimensione o caratteristiche.
6. Tutti i membri del Consiglio Direttivo sono tenuti ad agire in modo informato. Essi possono chiedere agli organi delegati che in Consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione dell'Associazione.

Art. 18 – Funzionamento

1. Il Presidente dell'Associazione dirige e regola i lavori del Consiglio Direttivo e ne stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
2. Il Presidente, oltreché nella sede sociale, potrà convocare il Consiglio Direttivo in tutto il territorio dell'Unione Europea.
3. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite quando è presente almeno la metà dei suoi membri.
4. La partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, salvo preventiva richiesta al Presidente.
5. Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti.
6. In tutti i casi di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
7. Le decisioni del Consiglio Direttivo possono essere adottate, anche, mediante consultazione scritta (lettera, fax, e-mail o altro mezzo idoneo) o consenso espresso per iscritto.
8. In tal caso dai documenti sottoscritti dai componenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Capo III - Il Presidente dell'Associazione

Articolo 19 - Elezione

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria fra gli associati maggiorenni ed è rieleggibile.
2. Rimane in carica per un periodo compreso da un minimo di un anno ad un massimo di cinque anni, secondo quanto stabilito dell'Assemblea ordinaria all'atto della sua elezione.
3. L'Assemblea ordinaria può, con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati, revocare il Presidente, giustificandone dettagliatamente le motivazioni.

Articolo 20 – Compiti e Funzioni

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli associati in seduta ordinaria e straordinaria e ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
2. Il Presidente dell'Associazione è investito di tutti i poteri di ordinaria amministrazione e li esercita congiuntamente e disgiuntamente dal Consiglio Direttivo.
3. In casi di necessità e urgenza, il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione e/o assumere tutti i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo. In tal caso deve convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
4. Il Presidente, fra gli altri, svolge i seguenti compiti:
    a. dirige, promuove e coordina le attività dell'Associazione;
    b. cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
    c. verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità;
    d. determina e richiede contributi per iniziative ricadenti nell'oggetto sociale;
    e. stipula le convenzioni, i contratti, i protocolli d'intesa e compie tutti gli atti giuridici relativi all'Associazione;
    f. sottoscrive il verbale dell'Assemblea, e cura che sia custodito presso la sede dell'Associazione, dove può essere consultato dagli associati;
    g. dispone dei fondi sociali ed opera sui conti correnti bancari e/o postali disgiuntamente dai membri del Consiglio Direttivo;
    h. nomina e revoca i membri della segreteria di presidenza;
    i. può chiedere la revoca del Consiglio Direttivo;
    j. può chiedere la revoca dei Vicepresidenti, del Segretario e/o del Tesoriere.
5. Se lo ritiene opportuno, può delegare parte delle proprie attribuzioni ai membri del Consiglio Direttivo.
6. In tutti i casi in cui il Presidente non possa adempiere alle proprie funzioni queste sono esercitate dal Vicepresidente o, in subordine, dal Consigliere più anziano per età del Consiglio Direttivo.
7. In caso di impedimento permanete o di morte o di dimissioni o di revoca del Presidente, il Vicepresidente o, in mancanza, il componente più anziano per età del Consiglio Direttivo indice l'elezione del nuovo presidente entro trenta giorni.

Capo IV – Organo di Controllo

Articolo 21 – Composizione e funzioni

1. Può essere costituito, all'occorrenza, con delibera dell'Assemblea ordinaria, un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non associati.
2. L'Assemblea ordinaria elegge fra i componenti effettivi il presidente.
3. In alternativa l'Assemblea ordinaria può nominare un Revisore unico e un revisore supplente, anche fra i non associati.
4. Il Collegio dei Revisori o il Revisore unico ed il revisore supplente sono nominati per tre esercizi e sono rieleggibili.

5. Il Collegio dei Revisori o il Revisore unico, se costituito o nominato, dovrà: vigilare sull'amministrazione dell'Associazione; accertare la regolare tenuta della contabilità sociale; esaminare il rendiconto economico-finanziario e l'eventuale bilancio preventivo, quindi, redigere apposita relazione da presentare all'Assemblea degli associati; procedere in ogni momento, anche individualmente, ad atti ispettivi e di controllo.
6. Nel caso in cui i membri effettivi del Collegio dei Revisori o il Revisore unico siano scelti fra i non associati, in virtù di particolari requisiti professionali dagli stessi posseduti, l'Assemblea potrà stabilire un compenso per gli stessi.

TITOLO V – PATRIMONIO, RISORSE ECONOMICHE E NORME DI CONTABILITÀ

Articolo 22 - Mezzi economici e Fondo Comune

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
    a. quote e contributi degli associati;
    b. eredità, donazioni e legati;
    c. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
    d. contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
    e. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
    f. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
    g. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
    h. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
    i. iniziative promozionali;
    j. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'Associazionismo di promozione sociale.
2. I beni ricevuti e le rendite delle donazioni e dei lasciti testamentari devono essere esclusivamente destinati al conseguimento delle finalità previste dallo statuto.
3. In materia di finanziamenti, si prevede che l'Associazione può riceverne a diverso titolo, sia che si tratti di donazioni, eredità, contributi comunali, provinciali, regionali, statali o provenienti dall'Unione Europea, mentre altre entrate possono derivare dalla prestazione della propria attività o dall'erogazione di servizi convenzionati, o da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento.
4. Ulteriori risorse economiche possono derivare da attività commerciali nei confronti degli associati o terzi, purché finalizzate al raggiungimento degli scopi istituzionali indicati dall'Associazione nello Statuto.

Articolo 23 - Rendiconto economico-finanziario annuale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il primo gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Entro il mese di aprile di ciascun anno, il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto economico-finanziario annuale che contiene le entrate e le uscite relative all'esercizio precedente e l'Assemblea ordinaria lo approva entro il 30 aprile;
3. In ogni caso, almeno sette giorni prima dalla convocazione dell'Assemblea, il progetto di rendiconto economico-finanziario annuale deve essere depositato nella sede dell'Associazione o trasmesso agli associati a mezzo lettera,

fax, email o altro mezzo idoneo e/o pubblicato sul sito web dell'Associazione, affinché gli stessi possano prenderne visione.

4. La perdita della qualità di associato per qualsiasi causa non comporta alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né da diritto a rimborsi o corrispettivi ad alcun titolo.
5. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte per legge.

TITOLO VI – SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 24 - Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole dei 3/4 degli associati in regola con il pagamento delle quote sociali.
2. L'Assemblea straordinaria oltreché deliberare lo scioglimento dell'Associazione provvede, con il voto favorevole della maggioranza degli associati:
    a. a nominare uno o più liquidatori;
    b. a deliberare sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
3. La devoluzione del patrimonio dovrà essere effettuata a favore di associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.1996 n. 662 e successive modifiche ed integrazioni, se esistente, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25 – Registri delle Associazioni di Promozione Sociale

1. L'Associazione provvede ad iscriversi nei registri delle Associazioni di Promozione Sociale previsti dalla legge n. 383/2000, anche mediante affiliazione ad altro Ente già iscritto, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della medesima legge.

Articolo 26 - Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche

1. Nel caso in cui l'Associazione intenda iscriversi o sia iscritta nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche, anche al fine di ottenere il riconoscimento ufficiale dei fini sportivi, si applicano le seguenti disposizioni:
    a. la denominazione sociale, come indicata dall'art. 1 del presente Statuto, è integrata dall'indicazione di associazione sportiva dilettantistica, che potrà abbreviarsi in A.S.D.;
    b. l'Associazione ha l'obbligo di conformarsi alle disposizioni del CONI e ai regolamenti emanati dalle Federazioni Sportive Nazionali o Enti di Promozione Sportiva cui l'Associazione intende affiliarsi
    c. è fatto divieto agli amministratori dell'Associazione di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuto dal Coni, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva;

d. i soci possono essere dichiarati decaduti anche quando non ottemperino alle norme e direttive del Coni, nonché ai regolamenti stabiliti dagli Enti o Federazioni di affiliazione.
e. in caso di scioglimento dell'Associazione la devoluzione del patrimonio dovrà essere effettuata a fini sportivi.

Articolo 27 – Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto sociale sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell'Associazione nonché ogni altra disposizione, anche di natura regolamentare, in contrasto con esso.
2. Tutte le cariche sociali saranno rielette secondo le norme del presente Statuto entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente statuto.

Non essendovi altro da deliberare l'Assemblea viene tolta alle ore 11.30, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE
PROF. SALVATORE SIDOTI

IL SEGRETARIO GENERALE
RAG. ARMANDO DI CARLO